



***PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA***

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

art. 549, in relazione agli artt. 408 e 411 c.p.p.

***AL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
S E D E***

Il pubblico ministero, in persona dei dottori Maria MONTELEONE e Luca G. TESCAROLI, visti gli atti del procedimento penale n. 46486/2002 R.G. Noti, nei confronti di:

- Licio GELLI, nato a Pistoia, il 21 aprile 1919;
- Hans Albert KUNZ, nato a Zurich – Ville, il 14 febbraio 1923;
- Gaetano BADALAMENTI, nato a Cinisi (PA), il 14 settembre 1923;

per il reato di cui all'artt. 110, 575, 576 nr. 1 e 577 nr. 3 c.p., in pregiudizio di Roberto CALVI, consumato il 18 giugno 1982, a Londra; iscritti, rispettivamente, nel registro delle notizie di reato in data 26.10.2002, 16.4.2004 e 29.4.2003.

LA POSIZIONE DI LICIO GELLI

Licio GELLI è stato iscritto originariamente per il reato di concorso nell'omicidio di Roberto CALVI, nell'ambito del p.p. nr. 1463/1994 RG Noti, successivamente riunito al p.p. nr. 11147/93 RG Noti, e la sua posizione veniva archiviata in data 30 luglio 1996.

Quest'Ufficio ha richiesto la riapertura delle indagini il 7 ottobre 2002, a seguito delle dichiarazioni rese da Carlo CALVI(in data 25 e 27 settembre 2002), da Francesco Marino MANNOIA (in data 1 ottobre 2002, in sede di commissione rogatoria), nonché a seguito del rinvenimento della cassetta di sicurezza nr. 107 presso l'Ambroveneto di Corso Magenta, in Milano, intestata a Maria RUBINI, madre di Roberto CALVI, ed al banchiere stesso, ed alla particolarità del suo contenuto.

Il GIP ha autorizzato la riapertura delle indagini con provvedimento del 19.10.2002, ritenendo sussistente l'esigenza di nuove investigazioni circa il ruolo di Licio GELLI quale concorrente nell'omicidio premeditato di Roberto CALVI, realizzato mediante simulazione di suicidio, a Londra.

Preliminare all'analisi degli elementi acquisiti in ordine alla posizione dell'indagato è l'esame dell'eccezione sollevata nel corso dell'interrogatorio del 4.7.2005, e cioè la manifestazione della volontà di non accettare la giurisdizione italiana con riferimento alla contestazione di concorso in omicidio, invocando i provvedimenti di estradizione della Repubblica Elvetica e della Francia.

Al riguardo, si deve evidenziare che non ricorrono le condizioni di cui all'art. 721 c.p.p. per un duplice ordine di considerazioni.

Dagli atti acquisiti, anche quelli relativi all'esecuzione penale nei suoi confronti per condanne definitive e per le quali è in espiazione di pena, risulta che Licio GELLI in epoca successiva alla sua estradizione dalla Svizzera, avvenuta nel 1982, ha fatto volontario rientro in Italia, dopo essersene allontanato in più occasioni, tra le quali: il 27-7-95 per la Romania, il 21-9-95 per l'Ungheria; il 8-10-95 per la Russia; il 15-8-96 ed il 1-10-96 per andare a Nizza.

Si tratta, all'evidenza, di circostanze che, secondo il disposto dello stesso art. 721 c.p.p. sono di per sé idonee ad escludere la preclusione invocata dall'indagato e prevista dalla citata norma.

In ogni caso, in tema di rapporti giurisdizionali con le autorità straniere, vi è da osservare che il principio di specialità configura una condizione di procedibilità dell'azione penale e del successivo giudizio per tutti i fatti commessi anteriormente all'estradizione e per i quali l'estradizione non sia stata concessa,

ma essa ha riguardo all'attività compiuta dall'esercizio dell'azione penale fino alla sentenza di appello, e poiché, nel sistema del codice di procedura penale vigente, il momento dell'esercizio dell'azione penale, ai sensi dell'art. 405, è stato spostato decisamente in avanti, è comunque consentito compiere tutte le attività di indagine necessarie ad evitare la dispersione della prova, anche al fine di ottenere, successivamente, ed ove necessario, una estradizione suppletiva (cfr. in tal senso: Cass. Sez. 1, *Sentenza n. 33741 del 07/07/2005* Argenti).

All' esito delle complesse ed articolate attività di indagine svolte, per le considerazioni che seguono, si ritiene che la posizione dell'indagato GELLI debba essere definita con richiesta di archiviazione in quanto non vi sono elementi idonei per sostenere l'accusa in giudizio, ai sensi dell'art. 125 disp.att. .p.p.

E' innanzi tutto indispensabile una premessa sulle cause della morte del banchiere Roberto Calvi, atteso che le circostanze del rinvenimento del suo corpo hanno indotto alcuni, inizialmente, a sostenere che si fosse suicidato.

Nell'ambito di altro procedimento, dal quale sono stati acquisiti gli atti, è stato espletato un incidente probatorio (nel contraddittorio con altri indagati), da parte di un collegio costituito dai prof.ri B. BRINKMANN, L. CAPASSO e M. LOPEZ, i quali hanno escluso che CALVI si sia suicidato e ritenuto che **un omicidio è compatibile con i risultati degli esami** e i reperti disponibili. Le loro conclusioni sono pienamente condivisibili e nessun consulente tecnico delle parti presenti ha saputo formulare rilievi idonei a comprometterne la valenza probatoria.

Numerosi collaboratori di giustizia, sia pure riferendo elementi di conoscenza indiretta, hanno espressamente parlato di omicidio. In tal senso si sono espressi, infatti: Antonino GIUFFRÉ, Francesco Marino MANNOIA, Tommaso BUSCETTA, Gaspare MUTOLO, Angelo SIINO, Antonio MANCINI, Claudio SICILIA, Luigi GIULIANO, Pasquale GALASSO, Oreste PAGANO, Giuseppe CILLARI, Carmine ALFIERI ed Eligio PAOLI.

Tutti sono stati sicuri e concordi nel riferire che si è trattato di un omicidio e non di un suicidio; ed alcuni hanno anche precisato che l'esecuzione era avvenuta con una *“messa in scena”* tale da far sembrare che CALVI si fosse ucciso.

Ciò che comunque è decisivo per escludere, in termini di certezza per questo ufficio, che Roberto Calvi sia morto suicida è il fatto che La Corte di Assise di Roma, in esito al giudizio di primo grado celebrato nei confronti degli imputati Giuseppe CALO', Flavio CARBONI, Ernesto DIOTALLEVI, Manuela KLEINSZIG e Silvano VITTOR ha ritenuto (con motivazioni del tutto condivisibili) che il banchiere è stato assassinato (vedi pagg. 8 – 20, sent. del 6.6.2007, depositata in cancelleria il 20.11.2007).

D'altra parte, non può non rilevarsi al riguardo che lo stesso indagato Licio GELLI si è ripetutamente espresso in tal senso manifestando la convinzione che CALVI *“sia stato suicidato”* (vedi lettera del 24.3.1992, indirizzata al PM di Roma e dichiarazioni rese, ivi compreso l'interrogatorio del 4 luglio 2005), tanto che anche Raffaello GELLI, figlio dell'indagato, ha confermato la circostanza, ponendo in rilievo che il padre aveva espresso l'opinione *“che CALVI fosse stato ucciso in esecuzione di un piano ben preparato per togliere di mezzo un testimone scomodo”* (vedi verb. 8.5.1984).

Gli elementi indiziari a carico di GELLI, sia nel ruolo di mandante che di organizzatore-esecutore dell'omicidio di Roberto CALVI, nonché gli elementi che consentono di delineare l'esistenza di un suo movente nella esecuzione del delitto sono diversi e per alcuni aspetti, sono anche convergenti nel senso indicato, come è dato rilevare da quanto segue.

Eligio PAOLI ha fornito indicazioni indizianti nei confronti di Licio GELLI – con dichiarazioni *“de relato”* provenienti da Silvano VITTOR, il quale, a sua volta, le ha raccolte da Flavio CARBONI – secondo le quali il banchiere era stato avvertito dell'esistenza di un falso mandato di cattura che sarebbe stato emesso nei suoi confronti dai giudici di Milano, con ciò inducendolo a fuggire dall'Italia.

Lo stesso teste ha anche riferito nel corso del tempo (vedi verb. del 22.8.1983, del 3 e 28.7.2003 e la deposizione dibattimentale dell'8.11.2006, dinanzi alla Corte d'Assise di Roma), di avere appreso che Gelli aveva mandato le persone che insieme a

Carboni dovevano prelevare Calvi la sera del suo omicidio, ed ha anche aggiunto di aver appreso da Manuela KLEINSZIG che, durante il soggiorno londinese, Carboni aveva “*parlato con GELLI*” (vedi dep. 14.12.1983, dinnanzi alla Comm. Parlamentare sulla P2).

Quanto riferito da Eligio Paoli ha trovato una indiretta conferma nelle affermazioni del Magg. ROMANI il quale ha, infatti, affermato di aver avuto confidato da PAOLI, nel luglio 1983, che CALVI era fuggito dall'Italia dopo che gli era stato mostrato un falso mandato di cattura a suo carico, la cui emissione gli era stata preannunciata da Licio GELLI; a Londra, la sera dell'omicidio, VITTOR aveva visto le persone che avevano prelevato CALVI e che erano state mandate da GELLI e da CARBONI.

Al riguardo si evidenzia che in atti vi è un appunto del 5.7.1983 del medesimo ufficiale nel quale sono riportate tali circostanze.

Tempi e modalità di acquisizione di siffatti elementi indiziari, la costanza con la quale sono state reiterate alcune dichiarazioni e l'epoca in cui sono state attinte inducono a ritenerle attendibili e veridiche, anche in considerazione della evidente manovra posta in essere per compromettere quanto riferito da Paoli, attuata da Emilio PELLICANI, noto collaboratore di Flavio Carboni, mediante un falso riconoscimento e la falsa accusa di essere stato coinvolto nell'espatrio clandestino di CALVI.

La conseguenza di siffatta operazione era stata l'interruzione di ogni tipo di collaborazione di Eligio PAOLI fino a quando non è stata dimostrata la sua innocenza “per tabulas”, atteso che all'epoca del commesso reato si trovava in volo dagli U.S.A. all'Italia, giungendo a Roma la mattina del 12 giugno 1982 e poi a Trieste solo nel pomeriggio, quando CALVI aveva già arrivato a Klagenfurt.

Intuibili le conseguenze sul piano investigativo, specialmente la evidente perdita di credibilità della sua persona ed un depotenziamento della valenza accusatoria delle sue indicazioni testimoniali, anche riguardo alla posizione di Licio GELLI.

E ciò nonostante l'attendibilità dell'apporto di PAOLI, specialmente sulla figura di Licio GELLI, atteso che egli aveva anche anticipato notizie sulla fuga dal carcere elvetico di Licio GELLI (poi, effettivamente, avvenuta con modalità simili a quelle

dallo stesso descritte come riferito dal Magg. ROMANI), segnalata dal teste sin dall'ottobre del 1982.

Si aggiunga che tale ufficiale, all'epoca responsabile dell'ufficio informazioni della Guardia di Finanza che ha gestito la fonte informativa PAOLI, denominata "Podgora", ha riferito che il teste era considerato una fonte "di buona attendibilità", classificata come "un B2", cioè fonte di buona attendibilità (vedi pag. 101, trasc. 15.2.2006 della deposizione innanzi alla Corte d'Assise di Roma), "abbastanza precisa e sicura" .

Tanto premesso, vi è da dire che le dichiarazioni di PAOLI costituiscono indizi nei confronti dell'indagato che ci occupa, ma non sarebbero sufficienti per ritenere provata la responsabilità di Gelli nella commissione del delitto per cui si procede, e ciò anche se valutate congiuntamente con le ulteriori risultanze probatorie di seguito indicate.

Sono state rese anche altre dichiarazioni indizianti sul ruolo di Licio Gelli, che sebbene di limitata valenza indiziaria, in quanto non hanno trovato elementi di riscontro individualizzanti, idonei a corroborare le condotte che si attribuiscono al predetto, tuttavia meritano di essere citate.

Ci si riferisce a quanto detto da Pasquale Galasso, secondo il quale dietro l'omicidio di Calvi c'erano Pippo CALÒ, Licio GELLI e Francesco PAZIENZA; **Vincenzo CALCARA**, ha sostenuto che un delegato di Licio GELLI ha partecipato ad una riunione svoltasi in Lombardia nel corso della quale si era decisa la morte di Roberto CALVI, e, da ultimo, da **Antonio CUTOLO**, il quale ha riferito di aver appreso da Vincenzo CASILLO che Roberto CALVI era stato assassinato in attuazione di un piano organizzato da Flavio CARBONI, che poi aveva recuperato documenti conservati dal banchiere consegnandoli a Licio GELLI.

Di diversa, e certamente maggiore, valenza indiziaria sono le ulteriori acquisizioni investigative riguardanti un'attività minatoria e ricattatoria svolta dall'indagato nei confronti del banchiere.

Ci si riferisce, in particolare, alle dichiarazioni rese da Carlo CALVI (cfr. verbale del 5.11.1983) secondo le quali, verso la fine del 1981, suo padre, cambiando

nettamente il suo precedente comportamento, *“dava a vedere di temere GELLI e ORTOLANI per delle minacce che diceva di avere ricevuto dagli stessi”*.

Nel corso della deposizione dibattimentale innanzi alla Corte d'Assise di Roma, ha sostenuto che suo padre, verso la metà degli anni '70, aveva deciso di avere rapporti con GELLI ed ORTOLANI e di iscriversi alla P2 per fare fronte alle rivalità con gli altri gruppi economici e per riuscire ad avere maggiori contatti con i politici. GELLI gli aveva fatto credere di volerlo proteggere, ma in realtà voleva solo rinforzare la propria posizione personale e manipolarlo e ricattarlo. Per tale motivo, suo padre aveva paura di GELLI e di ORTOLANI e quando ne parlava lo faceva per convincere la moglie e la figlia a lasciare l'Italia, per salvaguardare la loro incolumità.

Clara CANETTI, moglie del banchiere, ha sostenuto di aver appreso da suo marito, all'epoca della sua detenzione, che in quel periodo *“GELLI e la BONOMI lo avevano ricattato”*.

Al riguardo riveste significativo rilievo anche il contenuto di una **lettera esibita dalla difesa del Vescovo HNILICA**, nell'ambito delle indagini conseguenti al ritrovamento di parte di parte del contenuto della borsa che il banchiere aveva con sé al momento della morte, verosimilmente indirizzata da CALVI ad una persona dalla quale sperava di avere un aiuto, la cui autenticità è stata accertata nell'ambito del processo relativo alla ricettazione della borsa di CALVI e del suo contenuto.

In tale documento CALVI dava conto dei suoi rapporti con Licio GELLI, dicendo testualmente: *“... La conoscenza del duo GELLI-ORTOLANI altro non mi ha procurato che gravi danni economici e morali ed ancor oggi proseguono con minacce ed estorsioni di ogni genere unitamente al loro degno amico Michele SINDONA”*.

Va altresì evidenziato che Carlo CALVI, in data 25 settembre 2002, ha riferito di pressioni che sarebbero state esercitate nei confronti di suo padre per impedire che lo stesso rivelasse i beneficiari delle risorse finanziarie illecitamente esportate.

Sulla base di tutti gli atti di indagine svolti e dei documenti acquisiti emergono elementi che inducono a ritenere che l'indagato aveva interesse all'eliminazione di

Roberto CALVI per molteplici e concorrenti motivi, che non risultano alternativi ma convergenti rispetto a quelli di altri imputati per il medesimo delitto.

Tra le ragioni che hanno indotto ad attuare il progetto criminoso, va evidenziato, in primo luogo, quello di evitare che CALVI potesse esercitare il suo potere ricattatorio e svelare i segreti a sua conoscenza.

Vi è da considerare altresì che le indagini svolte hanno evidenziato elementi che inducono a ritenere che Licio GELLI potesse avere interesse ad impedire che ciò avvenisse e, al contempo, potesse avere interesse a punire il banchiere, colpevole di essersi appropriato di somme riconducibili a lui stesso e ad appartenenti a Cosa Nostra, consegnate al banchiere per il loro impiego e solo in parte recuperate prima della sua eliminazione, ed anche a neutralizzare il banchiere, divenuto inaffidabile e pericoloso.

Se CALVI avesse messo in atto il manifestato proposito di riferire quanto a sua conoscenza avrebbe potuto disvelare il canale di alimentazione del Banco Ambrosiano, rappresentato dalle risorse finanziarie provenienti dalla criminalità organizzata, nella specie di Cosa Nostra, nonché il coinvolgimento di GELLI, e la destinazione dei flussi di quel denaro, ivi compresa quella del finanziamento del sindacato Solidarnosch (di cui ha parlato Salvatore LANZALACO), e dei regimi totalitari Sud Americani (ai quali si fa cenno nelle lettere scritte da CALVI).

GELLI, Cosa Nostra e, certamente, CALO', ed altre persone coinvolte in tali operazioni finanziarie non potevano consentire che emergesse e venisse rivelata agli inquirenti tale attività illecita, volta a far convogliare flussi di denaro mafiosi in quelle direzioni, e l'attività di riciclaggio che attraverso il Banco Ambrosiano veniva espletata.

L'eliminazione di CALVI avrebbe giovato a GELLI anche perché avrebbe impedito di utilizzare nei suoi confronti e degli appartenenti al "*gruppo economico integrato*", costituito dai personaggi innanzi detti il potere ricattatorio che aveva manifestato l'intenzione di esercitare, esplicitamente, nei confronti dei "*preti*" alla presenza di Flavio CARBONI e nel corpo di alcune lettere una delle quali destinata allo stesso Papa e diverse altre ad alti prelati del Vaticano.

Si noti che il rischio che il banchiere potesse “parlare” era notevole, ancor più in vista del processo d’appello per illecito valutario che sarebbe dovuto iniziare proprio alla fine del mese di giugno 1982.

Molteplici sono gli atti ed i documenti acquisiti che danno ragione di siffatte affermazioni, ed è sufficiente ricordarne, per sintesi, soltanto alcuni di essi.

In data 15.7.1991 **Francesco Marino MANNOIA** ha riferito di aver appreso da Giovan Battista PULLARA’ che il motivo dell’omicidio era dovuto al fatto che CALVI “*si era impadronito di una grossa somma di denaro che apparteneva a Licio GELLI e a CALO’*”; che CALVI “*si era appropriato dei soldi affidatigli da GELLI ma che in parte erano anche di CALO’*”; che CALO’ e GELLI avevano recuperato, in tutto o in parte, i soldi (nell’ordine di decine di miliardi) prima della morte di CALVI, ma che “*ormai CALVI era inaffidabile*”.

Nel corso della deposizione dibattimentale innanzi alla Corte d’Assise di Roma, Francesco Marino MANNOIA ha riferito che il principale canale di investimento e di riciclaggio di BONTATE era SINDONA, mentre CALO’ investiva i suoi soldi attraverso Roberto CALVI, Licio GELLI e CARBONI, aggiungendo che CALVI si era impossessato di forti somme di denaro appartenenti all’ala vincente di Cosa Nostra come Pippo CALO’, Totò RIINA e Bernardo BRUSCA.

Prima dell’assassinio di CALVI una parte del denaro consegnatogli era stato “*recuperato*”. Non era, però, in grado di precisare le modalità ed il quantitativo .

Antonino GIUFFRÈ ha dichiarato, davanti alla Corte di Assise di Roma, che parte del denaro, investito da Cosa Nostra e riciclato tramite il Banco Ambrosiano, non era stato recuperato, e che erano di CALO’, del suo mandamento e, più in generale, di Salvatore RIINA e di Cosa Nostra siciliana.

Ha, poi, aggiunto che vi era un altro motivo per cui si era deciso di eliminare CALVI, si trattava del fatto che era “*diventato un pericolo per tutto il contesto*”, nell’ultimo periodo in cui la magistratura aveva cominciato ad “*indagare*”. Aveva avuto paura, aveva chiesto aiuto e minacciato altri dello stesso contesto. Era “*diventato pericoloso e inaffidabile*” nel momento in cui CALVI aveva iniziato ad avere dei guai giudiziari .

Tra le persone che CALVI aveva minacciato di portarsi appresso vi era il cardinale MARCINKUS, il quale si era servito di CALVI e dell'Ambrosiano per far transitare ingenti capitali appartenenti ad altre banche e a Cosa Nostra .

Perciò, CALVI era nelle condizioni di minacciare e di diventare pericoloso per MARCINKUS MARCINKUS aveva un interesse all'eliminazione di CALVI perché CALVI poteva parlare con la magistratura.

Le notizie su MARCINKUS le aveva apprese da discorsi tra Lorenzo DI GESU' ed INTILE. MARCINKUS era particolarmente esposto con CALVI ed era coinvolto "*in certi discorsi con SINDONA*". Egli era uno degli amministratori dello IOR e riciclava i soldi della mafia (vedi pag. 189 e 190, trasc. 14.12.2005).

Il collaborante ha, poi, riferito che vi era un contesto a tre, rappresentato dal Cardinale MARCINKUS, da Cosa Nostra, dalla Loggia Massonica P2 e, in particolare, Licio GELLI , i quali collaboravano tra loro. Ben presto CALVI, nella seconda metà degli anni '70 e sino agli inizi degli '80 entrava in un grosso giro di denaro proveniente dal traffico di stupefacenti. CALVI era nelle condizioni di minacciare tutti costoro perché tali soggetti avevano avuto a che fare con lui, avendolo "*appoggiato nella sua ascesa al potere*" e lo avevano "*usato*" per la creazione di un'economia sommersa e per il riciclaggio. CALVI aveva preso il posto che era stato di SINDONA.

Le persone che giravano attorno a CALVI, nell'ultimo periodo, avevano cominciato ad avere paura nel momento in cui CALVI aveva cominciato "*a fare minacce*" per lui era stato "*l'inizio della fine*" .

Gaspare MUTOLO ha riferito di aver appreso da Rosario RICCOBONO, all'epoca capo mandamento di Partanna Mondello e strettamente legato a BONTATE ed a INZERILLO, che SINDONA aveva assicurato tutti i capi mandamento che si sarebbe interessato per far rientrare tutti i capitali investiti tramite Pippo CALO' .

SINDONA consigliava CALO' su come manovrare i soldi dei mafiosi ed era venuto in Italia, intorno al 79-80 , per fornire giustificazione alla richiesta di restituzione del denaro da parte dei "*siciliani*". Non aveva potuto restituire il denaro e si era giustificato, secondo quanto gli aveva detto RICCOBONO, dicendo che la responsabilità era di CALVI perché glieli aveva dati e questi aveva effettuato alcune

operazioni “*sbagliate*”, ma la cosa poteva essere recuperabile. Vi erano dei soldi investiti in titoli in borsa, vi erano dei soldi in Svizzera e nel Banco Ambrosiano .

Sia in fase d’indagine che dinanzi alla Corte d’Assise di Roma, **Gioacchino PENNINO** ha raccontato che Giacomo VITALE, tra il 1986 – 87, gli aveva detto che doveva recuperare i suoi capitali e della sua famiglia di sangue e che, a tal fine, “*cercava di mettersi in contatto con Licio GELLI, per poter recuperare il denaro che ormai CALVI non poteva più restituire*”. Ha aggiunto che questi gli aveva chiesto se avesse “*avuto la possibilità di metterlo in contatto con GELLI, risposi che non era nelle mie possibilità*”.

VITALE era un “*massone coperto*” si era rivolto a lui per contattare GELLI perché sapeva ed era notorio che aveva fatto parte della massoneria, che era vicino a numerosi massoni, sia coperti che scoperti, e che intorno al 1975, aveva “*messo a disposizione dei locali nella mia disponibilità siti al quinto piano di un edificio sito in via Roma, numero 111, a PALERMO per una riunione nazionale di appartenenti alla P2*”.

Il fatto che Giacomo VITALE volesse recuperare il denaro, rivolgendosi a GELLI, rafforza la tesi del suo pieno inserimento nell’attività di riciclaggio e che, comunque, questi avesse un analogo interesse.

In ordine ai rapporti tra l’indagato, Roberto Calvi ed il Banco Ambrosiano non può omettersi di evidenziare che **Licio GELLI è stato condannato**, in data 10.6.1996, dalla Corte d’Appello di Milano **a 12 anni di reclusione per bancarotta fraudolenta** aggravata in concorso del predetto istituto di credito, nell’abito del quale è stato accertato che si è **appropriato di 82.370.135,46 di Dollari e 2.458.082 di Franchi Svizzeri** (di cui 32.530.381,94 di Dollari, nel corso del 1981, e 7.463.050,42 di Dollari e 2.191.082 di Franchi Svizzeri nel corso del 1982, si vedano pag. 1594 – 1643, cap. 52° dal titolo “*La posizione dell’imputato Licio Gelli*” della sentenza della Corte d’Appello di Milano del 10.6.1996, depositata il 23.12.1996, II sezione nei confronti di Bagnasco + 8).

Va sottolineato che Licio Gelli si è reso protagonista del più grave dei fatti di spoliazione del Banco Ambrosiano, e cioè quello connesso alle operazioni di ricapitalizzazione della RIZZOLI, e che l’operazione RIZZOLI ha consentito al

gruppo CALVI, GELLI, ORTOLANI di acquisire il controllo del principale quotidiano italiano, il Corriere della Sera, e le attività editoriali ad esso legate (si veda l'elaborato dei Consulenti Tecnici in atti).

E' verosimile che si sia ritenuto che la soppressione del banchiere avrebbe assicurato a GELLI, come del resto anche ad altri, nonché a Flavio CARBONI , a Francesco Pazienza , l'**impunità** per i delitti di bancarotta del Banco Ambrosiano. oltre che di riciclaggio in cui è risultato coinvolto, unitamente, fra l'altro, al banchiere ed a Giuseppe CALO'.

In ogni caso, avrebbe reso più difficile individuare le responsabilità anche di Gelli, tenuto conto del fatto che i trasferimenti illeciti di denaro sono avvenuti in Svizzera. Il fatto che parte del denaro percepito da GELLI sia stato successivamente congelato dalle autorità elvetiche costituisce un "*post factum*" non prevedibile al momento dell'ideazione ed esecuzione del delitto (*vedi decisione del 26.2.1996, del presidente del Tribunale Cantonale del Ticino*).

Connessa la esigenza di impadronirsi della borsa che Roberto Calvi aveva con sé e nella quale custodiva atti e documenti "pericolosi" e compromettenti anche per molti di coloro che erano stati i beneficiari del denaro del Banco Ambrosiano.

Al riguardo si evidenzia quanto riferito da **Oreste PAGANO** il quale ha espressamente dichiarato di aver appreso da Mario CUOMO che CALVI era stato ucciso per "*sottrargli la borsa con i documenti*" contenuti, che rappresentavano le "*prove delle cose che ... molte persone volevano nascondere*" , che Enzo CASILLO aveva preso la valigetta e si era occupato del contenuto, e che erano interessati al recupero dei documenti la mafia, alcune persone che lavoravano per il Vaticano, PAZIENZA, Flavio CARBONI ed altre persone.

Sul punto, va richiamato anche quanto dichiarato da Antonio CUTOLO, il quale ha sostenuto che la necessità di attuare il piano organizzato da CARBONI era finalizzata ad impadronirsi dei documenti detenuti da CALVI nella borsa, che avrebbero dovuto essere consegnati a GELLI, il quale avrebbe curato di farla avere a MARCINKUS.

Tanto premesso se è vero che nell'ambito delle indagini sull'omicidio del banchiere Roberto CALVI sono stati acquisiti atti, dichiarazioni ed elementi che chiaramente e,

per alcuni aspetti, gravemente, indiziari sul ruolo che Licio GELLI ha avuto nella organizzazione ed esecuzione del delitto, tuttavia è parimenti evidente che essi non hanno il carattere della precisione, gravità ed univocità, e non sono certamente sufficienti per ritenere certa la sua responsabilità penale.

Gli elementi probatori dei quali si dispone consentono di ritenere molto plausibile una sua corresponsabilità nell'omicidio ed anche la sussistenza di validi moventi per la consumazione di siffatto delitto, ma non hanno assunto il valore di prova certa del concorso dell'indagato, sia nella fase ideativa che in quella esecutiva dell'omicidio, ragione per cui si impone la richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 125 disp.att. c.p.p.

LA POSIZIONE DI HANS ALBERT KUNZ

Nel corso delle indagini sono emersi altresì significativi elementi indiziari a carico di Hans Kunz Albert che hanno reso necessaria la sua iscrizione nel registro degli indagati.

Hans Albert KUNZ, nato il 14 febbraio 1923 a Zurich-Ville (Svizzera), fu imputato e giudicato dal tribunale di Milano nell'ambito del processo relativo ai delitti di favoreggiamento all'espatrio clandestino di Roberto CALVI e di falsificazione del passaporto utilizzato dallo stesso.

Sulla base degli atti acquisiti si può affermare che ha rivestito ruolo centrale nell'espatrio di Roberto CALVI, nella sua permanenza a Londra e nei momenti immediatamente successivi all'omicidio, mantenendo assidui contatti con Flavio CARBONI, al quale era legato da pregressi rapporti, ed anche incontrando Ernesto DIOTALLEVI.

Le indagini svolte, ed in particolare le acquisizioni documentali hanno consentito di accertare che Kunz ha fornito un concreto e continuativo sostegno logistico nell'organizzazione dell'espatrio di Roberto CALVI, in stretto raccordo con Flavio CARBONI ed Ernesto DIOTALLEVI.

Si ha ragione di ritenere che egli abbia anche contribuito a persuadere Roberto CALVI a desistere dal proposito di recarsi a Zurigo per dirigersi a Londra, dove avrebbe dovuto essere ucciso.

Si è certamente attivato per prenotare, e pagare, i voli privati, anche con modalità quanto meno “sospette”, in quanto idonee a mascherare le tratte realmente percorse, così oggettivamente collaborando con Flavio CARBONI, onde permettere il trasferimento a Londra, il 15 giugno 1982, di CALVI, di VITTOR e di CARBONI.

Ha anche individuato la struttura alberghiera idonea ad ospitare CALVI ed a far sì che venisse consegnato alle persone incaricate di eliminarlo, e durante la permanenza di CALVI a Londra, ha –verosimilmente– dato assicurazione che si sarebbe attivato per trovare un nuovo alloggio, al fine di assicurare che egli rimanesse al Chelsea Cloister. (????????)

E' stato anche accertato che ha prenotato e pagato le spese dell'aereo privato (sulla tratta Ginevra-Londra), che nelle ore successive al delitto veniva utilizzato per consentire ad Ugo FLAVONI di raggiungere Londra, ove doveva incontrare CARBONI, e di quello impiegato il 20 giugno 1982 per fare allontanare Flavio CARBONI da Edimburgo.

xx

Le complesse attività investigative svolte, ivi comprese le diverse rogatorie svolte anche in Svizzera, hanno consentito di accertare quanto segue.

Dalle indagini è emerso che KUNZ aveva comunicato, in data 11 giugno 1982, dal telefono nr. 84032 che stava aspettando un certo dr. CARBONI, in arrivo con il volo I-KUNA e che questi avrebbe dovuto mettersi in contatto con KUNZ una volta atterrato.

KUNZ ha incontrato Flavio CARBONI il 14 giugno 1982 all'albergo Baur au Lac di Zurigo ed ha partecipato ad un meeting con Flavio CARBONI ed Ernesto DIOTALLEVI a Zurigo tra il 14 ed il 15 giugno 1982.

Lo stesso KUNZ ha riferito dell'incontro ed ha riconosciuto DIOTALLEVI come la persona presente a Zurigo.

Egli, unitamente a Flavio CARBONI, **ha partecipato all'incontro all'Hotel CENTRAL di Bregenz la sera del 14 giugno 1982** e, secondo il racconto di Silvano VITTOR, ha contribuito ad indurre CALVI a recarsi a Londra, mutando l'originario programma di quest'ultimo che prevedeva l'approdo a Zurigo e la permanenza in quella città per un lungo periodo.

Le indagini hanno consentito di accertare che CALVI era giunto a Londra alle ore 17.45 (ore legale inglese) di martedì 15 giugno 1982, unitamente a Silvano VITTOR, proveniente da Innsbruck, a bordo di un aereo privato, che si erano diretti al Chelsea Cloister, ove avevano affittato per 22 giorni un appartamento (nr. 881) e che **le formalità relative al volo erano state curate da KUNZ.**

Al riguardo paiono significative le dichiarazioni rese da Jean BORGOGNON che ha riferito di essersi occupata nel giugno del 1982, della ricerca di un aereo privato per effettuare il trasporto di persone da Innsbruck a Londra per conto di KUNZ.

Questi, unitamente a Flavio CARBONI, ha svolto un ruolo significativo anche nella prenotazione del Chelsea Cloisters, rivolgendosi a Lovat MC DONALD.

In proposito paiono significative le dichiarazioni dell'avvocato Robert Sandifer CLARKE secondo le quali: *“Mc DONALD mi confidò che, secondo quanto dettogli da KUNZ, il volo era per due direttori della Fiat i quali cercavano un luogo discreto per avere degli incontri. Ha, poi, aggiunto di aver prenotato al Chelsea Cloister, sito in Sloane Avenue SW3, a cui dovevo fornire le notizie richieste e versare subito 100 sterline di deposito, nonché assumermi l'onere dell'intero ammontare rispetto al quale KUNZ avrebbe, immediatamente, trasferito il denaro alla mia società, come ha puntualmente fatto”* (rif. pag. 2 dichiarazioni del 29.6.1982, alla City Police); *“ero estremamente preoccupato dell'eventuale coinvolgimento mio e della mia società in questa storia che richiesi al sig. MC DONALD di approfondire per quanto possibile i retroscena e l'ampiezza del coinvolgimento di KUNZ con CALVI. Il sig. KUNZ mi ha chiamato per spiegarmi che si era occupato della vicenda perché richiesto dal sig. Flavio CARBONI, un suo importante socio d'affari della Sardegna che operava per conto degli interessi del Vaticano, il quale gli aveva detto che se non agivano in quel modo poteva cadere il governo”* .

Quanto al pagamento del biglietto aereo ha aggiunto che fu pagato dal sig. KUNZ e, per quanto riguarda il conto al Chelsea Cloister, ha dichiarato che il suo studio pagò 100 sterline a titolo di caparra ed il resto dell'affitto venne direttamente pagato dal sig. KUNZ immediatamente .

Un riscontro a siffatte dichiarazioni è dato da quanto riferito da VITTOR, secondo il quale CALVI, appena giunto al Chelsea Cloister, telefonò a KUNZ, lamentandosi del tipo di alloggio che gli era stato trovato. Al riguardo VITTOR ha riferito: *“CALVI mi diceva in continuazione che quell'albergo di così basso livello non poteva ricevere nessuno. Telefonai subito a KUNZ dicendogli che CALVI era furibondo. KUNZ mi disse di tranquillizzarlo, che non c'era nessun problema, che sarebbe arrivato CARBONI a sistemare tutto, trovando altro alloggio”*.

La singolarità del comportamento di Kunz appare evidente ove si consideri che egli sapeva perfettamente quali fossero le esigenze di CALVI sul tipo di alloggio di cui aveva bisogno a Londra ed il carattere di prestigio e di riservatezza che esso doveva avere. Già nel corso della cena di Bregenz, VITTOR aveva sentito CALVI chiedere a CARBONI e KUNZ se erano in condizioni di *“trovare una villa molto comoda a Londra”* (rif. memoriale di VITTOR consegnato al G.I. di Milano il 20 novembre 1985).

Dalle investigazioni sono emerse anche altre circostanze di rilievo.

L'indagato ha **prenotato e pagato l'aereo per Flavio CARBONI lo stesso giorno in cui CALVI veniva mandato con VITTOR da Innsbruck a Londra.**

La sua condotta appare sintomatica di concreto coinvolgimento nel piano delittuoso, segnatamente, rivolta al fine di contribuire a creare un alibi a Flavio CARBONI, ed ai suoi accompagnatori , come è dato desumere dalla vicenda relativa alle prenotazioni per il signor KUNZ due voli per il giorno 15 giugno 1982:

un volo sulla tratta Zurigo – Amsterdam con tre passeggeri, partenza ore 18:00 e ritorno dello stesso giorno dell'aereo vuoto a Zurigo;

altro volo con partenza sempre alle ore 18:00 da Zurigo fino ad Amsterdam, con scalo ad Amsterdam, sino a Londra Heatrow, poi, ritorno da Londra Heatrow a Zurigo.

Le investigazioni svolte hanno consentito di rinvenire due richieste di volo all'ufficio di Zurigo e che vi è stata una conferma via telex *“del nostro ufficio di Zurigo a Ginevra per il volo Zurigo – Amsterdam – Londra – Zurigo e che l'aereo era un Mystere 20 HB-VBS”* (rif. alle richieste di volo, fogli 42940, 42941 e 42942, fascicolo nr. 2, Faldone 1, Rogatoria Svizzera, Parte II).

Dal rapporto tecnico relativo ai voli effettuati il 15 giugno 1982 dalla società AEROLEASING S.A., con sede a Ginevra, fornito dal Direttore Daniel BRANDT emerge che: l'aereo è partito da Zurigo alle ore 16:10 per atterrare ad Amsterdam alle 17:20.

Alle ore 17:39, l'aereo ha lasciato Amsterdam per poi arrivare a Londra alle ore 18:28. Perciò, l'aereo rimase fermo sulla pista dell'aeroporto di Shipol per 19 minuti. Il Prefetto Antonio MANGANELLI, all'epoca dirigente del Nucleo Centrale Anticrimine, ha riferito che, dalla visione dei registri dell'aeroporto Shipol, di Amsterdam, non erano risultati trascritti, come **i (????) rilevanti di quell'aeroporto** prevedeva, sbarchi di passeggeri e di bagagli (vedi pag. 3 e 4, trasc. 28.3.2006).

Il pilota dell'AEROLEASING, **Hans KLEINKNECHT**, nel corso della sua escussione dibattimentale, ha riferito il 22.9.1995, consultando il diario di bordo personale, che il velivolo Dessanet – Mystere 20, sigla HB-UBS, il 15.6.1982, ha percorso la rotta Ginevra-Zurigo-Amsterdam-Londra-Heatrow e che il copilota era Herbert NAEF.

Il copilota **Herbert NAEF**, dopo aver ribadito le coordinate del volo anche consultando il proprio libretto di volo relativo a quell'anno, portato in udienza, ha affermato che **su quel volo vi erano stati dei passeggeri** pur non sapendo specificare quanti. Ha posto in **rilievo di non ritenere che lo scalo ad Amsterdam fosse dovuto a problemi tecnici**, in considerazione del tempo di sosta presso l'aeroporto, **19 minuti** (vedi pag. 105, trasc. 21.3.2006). Se si fossero dovute effettuare delle riparazioni o degli interventi tecnici l'aeromobile sarebbe stato portato presso un'officina autorizzata (vedi pag. 106, trasc. 21.3.2006). Ad Amsterdam erano stati messi sull'aereo 1.140 litri di cherosene, era stato controllato lo stato dell'olio. **Ha riconosciuto**, visionando il relativo documento, **che vi era stata la conferma del**

volo sino a Londra da parte della sig.ra STARFIELD, la quale lavorava all'epoca all'Aeroleasing di Zurigo (vedi pag. 114, trasc. 21.3.2006). Inoltre, dopo aver visionato il technical report, ha riferito: *“questo foglio combacia esattamente con il mio libretto di volo e da questo posso evincere che il viaggio sia stato da Ginevra a Zurigo, da Zurigo ad Amsterdam, da Amsterdam a Londra, poi c'è stato un pernottamento e il giorno dopo siamo andati da Londra a Düsseldorf”*.

Il 29 aprile 1992 l'Interpol ha comunicato: *“la partenza dell'aereo era prevista per le ore 18:00 da Zurigo per Amsterdam con tre passeggeri fra i quali il signor KUNZ... soltanto in seguito c'è stata la richiesta per proseguire per Londra”*.

Nel rapporto svizzero dell'11.8.1982, si legge che a bordo dell'aereo **vi era KUNZ**, il quale ha pure pagato le spese di 11.000 franchi.

Esiste agli atti una scheda di prenotazione all'Hotel Amstel di Amsterdam a nome Manuela KLEINSZIG relativa alla sua presenza all'Hotel il 15 giugno 1982 e nel suo passaporto risulta un timbro d'ingresso in Olanda il 15 giugno 1982 ed ingresso in Gran Bretagna il 16 giugno 1982, mentre risulta da alcuni dispacci e telex che Flavio CARBONI non ha soggiornato in quel periodo presso l'Hotel Amstel. Ulteriori accertamenti richiesti successivamente al fine di appurare la presenza di Flavio CARBONI in tale struttura alberghiera non sortivano risultati in quanto nel 1989 presso l'hotel Amstel scoppiò un incendio nel corso del quale venne distrutta tutta la documentazione relativa agli anni che vanno dal 1982 al 1988 (vedi nota della Criminalpol per il Lazio e l'Umbria del 19 marzo 1990). Orbene, il velivolo il giorno 15 si è recato a Londra, mentre la sola Manuela KLEINSZIG risulta aver alloggiato il giorno 15 in Amsterdam.

E' evidente che se l'aereo si è recato a Londra deve per forza aver trasportato qualcuno per evidenti considerazioni di carattere economico. Non v'era motivo che esso proseguisse per Londra se tutti i passeggeri fossero scesi ad Amsterdam. Pertanto, è verosimile ritenere che CARBONI e KUNZ siano giunti sino a Londra e

che sia stata realizzata una messa in scena, per nascondere la presenza di CARBONI e KUNZ a Londra sin dal 15 giugno.

Pare evidente che KUNZ è stato il regista operativo di importanti attività, tutte essenziali nel piano criminoso finalizzato alla uccisione del banchiere Roberto Calvi, avendo organizzato il volo di cui si è detto, anche con modalità tali da rendere difficile la ricostruzione degli eventi (doppia prenotazione), ma ha anche organizzato un altro volo diretto a Londra, con un aereo privato, il giorno stesso dell'omicidio di CALVI, per consentire l'incontro tra Ugo FLAVONI e Flavio CARBONI (sul quale, secondo alcune risultanze, avrebbe viaggiato anche KUNZ), finalizzato, molto verosimilmente, alla consegna al Flavoni ed al trasporto di materiale nella disponibilità della vittima.

Inoltre, KUNZ, organizzando a tal fine un volo privato, ha provveduto a prelevare Flavio CARBONI da Edimburgo il 20 giugno 1982.

Di non poco rilievo indiziario anche i frequentissimi contatti telefonici tra Carboni e Kunz nei momenti di maggiore rilievo nello svolgimento dell'azione criminosa.

Si noti che, alle ore 08:13 del 17 giugno 1982, CARBONI telefonava ad Hans Albert KUNZ e che, il 18 giugno dall'Hotel Sheraton di Londra, telefonava a KUNZ, il quale si trovava a Ginevra (la durata della conversazione era stata di 16 unità, vale a dire da un minimo di 3 minuti e 12 secondi ad un massimo di 4 minuti e 16 secondi per unità). È verosimile ritenere che tali contatti siano stati funzionali all'organizzazione e alle ragioni di quel volo.

Nel rapporto della polizia cantonale di Zurigo dell'8 luglio 1982 si riporta che il 2 luglio 1982 si presentava **Hans BEBIE**, amministratore della Exair, il quale, tra l'altro, specificava *“il 18 giugno 1982 Albert KUNZ telefonava da Ginevra e ordinava nuovamente un aereo privato per il volo da Ginevra a Londra, ordine questo che passai alla ditta Aeroleasing di Ginevra.*

Il 20 giugno 1982 Albert KUNZ commissionava nuovamente un aereo privato per un volo ad Edimburgo. Anche detto ordine veniva eseguito dalla Aeroleasing...”.

Il volo del 18 giugno 1982 è stato eseguito dalla Aeroleasing di Ginevra (HB-VGZ). La partenza del volo da Ginevra a Londra è avvenuta poco dopo le 18.00. A bordo dell'aereo si sarebbe trovato soltanto Albert KUNZ. Le spese per il volo ammontanti a circa 11.000 fr. sono state pagate da Albert KUNZ con assegno (rif. pag. 9).

In una nota del 12.11.1991 della Polizia di Berna, si rappresenta che il sig. BRANDT aveva informato che la sera del decesso a Londra di CALVI un aereo della sua compagnia ha effettuato un volo Ginevra – Londra – Ginevra con a bordo KUNZ.

Daniel BRANDT ha dichiarato, con riferimento al volo Ginevra – Londra che avrebbe avuto luogo il 18 giugno del 1982 con passeggero unico KUNZ – che è l'aereo HB-VGZ che avrebbe effettuato tale volo, che non hanno trovato documenti commerciali come la “richiesta di volo” presso la Aeroleasing Ginevra di tale volo, che si riservava di effettuare la ricerca del “libretto di volo”, che il comandante era André CALLAS e che era personalmente presente alla partenza.

Il pilota presso la Aeroleasing, André CALLAS, ha dichiarato di ricordare un volo che ha avuto luogo il 18 giugno 1982 con l'aereo HB-VGZ del tipo Lear 55 sulla tratta Ginevra – Londra – Ginevra, ma di avere vaghi e generici ricordi (vedi verbale del 18.12.1992, foglio 43007). Ha aggiunto di avere un libretto di volo ove annota il nome degli altri membri.

Il 20 giugno 1982, a ridosso dell'omicidio di CALVI, sempre KUNZ preleva, con un altro volo privato, partendo da Zurigo alle ore 13:45 con l'aereo HBVGZ, Flavio CARBONI ad Edimburgo e che lo trasporta a Klagenfurt, dove lo attendevano le due sorelle KLEINSZIG. Con rapporto dell'11 agosto 1982 di **Fw A. BRENN** della sezione speciale 2, si specificava che: *“Il 20.6.1982 Albert KUNZ si recava con l'aereo HB-VGZ da Zurigo ad Edimburgo. La partenza da Zurigo avveniva alle ore 13.45. Lo stesso giorno KUNZ faceva rientro da Zurigo a Klagenfurt con lo stesso aereo alle ore 21.52. egli era in compagnia di altre due persone. Le spese ammontanti a 15.000 fr. venivano pagate da KUNZ con assegno”* (rif. pag. 37 del rapporto dell'11 agosto 1982).

KUNZ, unitamente a Flavio ed Andrea CARBONI, aveva anche cura di predisporre, a Zurigo, dei memoriali relativi agli accadimenti e agli spostamenti di quei giorni

(vedi pag. 10 verbale d'interrogatorio di Silvano VITTOR del 13.12.2003, e pag. 3 dell'interrogatorio del 13.2.2004).

Gli stretti rapporti tra Kunz e Carboni sono anche bene evidenziati dalle seguenti circostanze.

L'avvocato Robert Sandifer CLARKE ha riferito di un'attività svolta da KUNZ, a ridosso dei fatti, consistente in un sostegno finanziario a Flavio CARBONI. In particolare, ha riferito: *“KUNZ disse a Mc DONALD che CARBONI aveva molto denaro, precisamente che era “sostenuto” e che lo aveva aiutato ad aprire un conto alla UBS di Zurigo, perché CARBONI non era stato in grado di farlo da sé quando aveva cercato di depositare una tratta da 5 milioni di dollari. KUNZ ha presentato CARBONI alla UBS dove quest'ultimo ha aperto un conto versando due tratte, una da 5 milioni di dollari e la seconda da 7 milioni e mezzo di dollari. Le tratte sono state spiccate all'inizio del giugno 1982 su una banca degli Stati Uniti”* (rif. pag. 3, verbale del 19.6.1982).

Nella borsa in pelle sequestrata in Svizzera a CARBONI si è rinvenuto *“un bigliettino recante tra l'altro l'annotazione “KUNZ 01 ...”*” (rif. pag. 13 provv. del 15.12.1992, del giudice istruttore della giurisdizione sottocenerina), *“R. KUNZ Regensdorf ...”* (rif. pag. 15 provv. suddetto), fotocopia di una lettera del 24 giugno 1982 indirizzata a Mr. L. MC DONALD, firmata KUNZ con annesso foglio dattiloscritto firmato Jane BORGOGNON (rif. pag. 50 provv. suddetto).

In riferimento alle esposte indiziarie emergenze investigative non è stato possibile acquisire elementi in favore dell'indagato, stante il mancato accoglimento della rogatoria finalizzata al suo interrogatorio avanzata il 9.7.2004.

Alla luce di quanto esposto, va rilevato come gli indizi a carico di KUNZ siano davvero di rilievo, essendo certo il suo contributo nella esecuzione del programma criminoso finalizzato alla uccisione del banchiere Roberto CALVI.

KUNZ ha fornito un continuativo sostegno anche logistico in momenti fondamentali del piano delittuoso, con specifico riferimento all'organizzazione dell'espatrio clandestino del latitante Roberto CALVI e alle successive fasi degli spostamenti del banchiere; ha supportato Flavio CARBONI il giorno del delitto, assicurando quanto

necessario per far sì che questi lo incontrasse a Londra (ove anch'egli, verosimilmente, si è recato) e il 20 giugno, assicurando l'allontanamento di Flavio CARBONI da Edimburgo.

Significativo valore indiziario ha la circostanza che KUNZ aveva contatti anche con Licio GELLI, in virtù della comune militanza nella P2, nella quale era inserito pure Roberto CALVI (iniziato al grado di Maestro, tessera nr. 1624, rilasciata il 1.1.1977).

Sebbene la valutazione complessiva della sua condotta, difficilmente possa indurre a ritenere che le sue azioni non fossero supportate dalla consapevolezza della loro finalità, tuttavia è parimenti evidente che gli elementi acquisiti non consentono di fornire la prova certa che, anche in ragione dei suoi solidi ed intensi rapporti con CARBONI, abbia fornito un apporto causale alla morte del banchiere nel quadro di un piano criminoso previamente ideato, deliberato o condiviso.

Per tale ragione le investigazioni esperite non consentono di ritenere raggiunti nemmeno nei confronti di tale indagato elementi di prova idonei a sostenere proficuamente l'accusa in giudizio, imponendo la richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 125 disp. Att. c.p.p.

LA POSIZIONE DI GAETANO BADALAMENTI

È stato iscritto nel registro degli indagati a seguito delle accuse mosse nei suoi confronti da parte del collaboratore di giustizia Luigi GIULIANO, il quale lo ha indicato quale mandante del delitto.

A prescindere da ogni altra considerazione in ordine alla sua posizione, si deve prendere atto del fatto che l'indagato è deceduto nell'aprile del 2004 e che, pertanto, l'azione non è procedibile per morte del reo.

Visti gli artt. 408 e 411 c.p.p.;

CHIEDE

disporsi l'archiviazione del procedimento, e la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Roma, 8 aprile 2008

IL PUBBLICO MINISTERO

Dott.ssa Maria MONTELEONE

-

Dott. Luca G. TESCAROLI